


REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI PIOSSASCO

**VARIANTE PARZIALE del P.R.G.C. n. 7
ai sensi del art. 17, comma 4,
della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i.**



PROGETTO PRELIMINARE

**verifica preventiva di assoggettabilita'
alla
Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.)**

base cartografica: sett. 2003

agg. fabbricati: febb. 2015

Progettisti della Variante Parziale n. 7:

Ing. Roberta BALLARI

(f.to digitalmente)

Arch. Daniele ROSTAGNO

(f.to digitalmente)

Responsabile del Procedimento della Variante Parziale n. 7:

Ing. Roberta BALLARI

(f.to digitalmente)

P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 31-9698 del 30.09.2008
Rettificata con D.G.R. n° 16 - 10621 del 26/01/2009

- Variante n. 1, approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;
- Modifica n. 1, approvata con D.C.C. n. 27 del 28.04.2011;
- Variante n. 2, approvata con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18.05.2011;
- Variante n. 4, approvata con D.C.C. n. 35 del 27.09.2012;
- Variante n. 3, approvata con D.C.C. n. 44 del 16.11.2012;
- Modifica n. 3, approvata con D.C.C. n. 14 del 11.04.2014;
- Modifica n. 2, approvata con D.C.C. n. 15 del 11.04.2014;
- Variante n. 5, approvata con D.C.C. n. 62 del 27.11.2014;
- Variante n. 6, approvata con D.C.C. n. 12 del 29.04.2015;
- Modifica n. 4, approvata con D.C.C. n. 36 del 29.07.2016;
- Modifica n. 5, approvata con D.C.C. n. 23 del 08.05.2017;

1. PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, al fine di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni in ordine economico e sociale.

Il presente documento è redatto al fine di verificare l'esclusione dall'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente per all'abrogazione del comma 8) dell'art. 20/7 e comma 11) dell'art. 20/8 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURALI

La valutazione ambientale di piani e programmi, definita Valutazione Ambientale Strategica e siglata VAS, è stata introdotta nel diritto della Comunità europea con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente *“La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”*, detta Direttiva VAS.

La direttiva, definiti i principali istituti della VAS (tra i quali il principio secondo cui la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma e anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa), demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004.

La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda –intitolata *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”*– del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*, successivamente più volte integrata.

In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 (come sostituita dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008), la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Nel caso di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, deve essere effettuata qualora l'autorità competente valuti, attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità, che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

In Piemonte, le varianti legislative apportate alla legge urbanistica regionale ha di fatto ricordato la normativa previgente inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo, come di seguito meglio descritto.

All'art. 3 bis della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i. si riporta: *“Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.”*

In merito al presente documento si rammenta che ai sensi del comma 8 dell'art. 17 *“le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S.”*, in quanto nel caso specifico non vi sono le condizioni per l'esclusione dal processo di valutazione di cui al comma 9 che testualmente recita: *“ Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante,*

a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS”.

Il presente documento è inteso, dunque, quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano al fine di adottare, sentito il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

3. ILLUSTRAZIONE DELLE MOTIVAZIONI

Viste le motivazioni di accoglimento del ricorso del TAR Piemonte e il conseguente annullamento del comma 13 dell'art. 20/6 delle NTA del P.R.G.C. vigente, considerato che sia all'art. 20/7 (Rbm) che all'art. 20/8 (Rbb) delle NTA è riportato, rispettivamente al comma 8) e 11), il medesimo concetto oggetto di ricorso, si è ritenuto, per omogeneità di procedere, mediante la variante in oggetto, all'abrogazione dei commi 8) art. 20/7 e 11) art. 20/8.

4. II PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VIGENTE

Il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 31-9698 del 30/9/2008, rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26.1.2009.

Lo stesso strumento urbanistico generale è stato oggetto delle seguenti varianti e modifiche:

- Variante Parziale n. 1 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 65 del 26.11.2009;
- Modifica n.1 ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 27 del 28/4/2011;
- Variante Parziale n. 2 ai sensi dell'art. 16bis della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con verbale della Conferenza dei Servizi in data 18.05.2011;
- Variante Parziale n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 44 del 16/11/2012;
- Variante Parziale n. 4 ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 35 del 27/09/2012;
- Modifica n. 3 ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 14 del 14.03.2014;
- Modifica n. 2 ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 15 del 14.03.2014;
- Variante Parziale n. 5 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 62 del 27/11/2014;
- Variante Parziale n. 6 ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., adottata con D.C.C. n. 12 del 29/04/2015.

5. CONTENUTI DELLA VARIANTE

In data 28.09.2016 con sentenza n. 01415/2016 REG. PROV. COLL. - n. 01617/2008 REG. RIC., pubblicata il 17.11.2016, il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Sezione Prima) ha accolto il ricorso per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale 30.09.2008 n. 31-9698 di approvazione della Variante Generale al PRC del Comune di Piossasco, nonché le delibere del Consiglio Comunale n. 27 in data 19.04.2004, n. 53 in data 24.09.2004, n. 3 in data 5.02.2007, n. 46 in data 16.07.2007 e n. 61 in data 18.12.2007, limitatamente all'interesse dei ricorrenti e quindi limitatamente alle

previsioni di cui all'art. 20/6 comma n. 13 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G.C..

Il vigente comma 13 dell'art. 20/6 delle N.T.A. riporta quanto segue:

“Con interventi tipo e1) con esclusione di ampliamenti inferiori al 20% e g), dovranno essere dismesse superfici per servizi pari a 15 mq/ab. con atto unilaterale d'obbligo.

Anche in caso di monetizzazione, per la definizione della S.U.L. edificabile sarà considerata esclusivamente l'area fondiaria netta teorica al netto dell'area a servizi pari a 15 mq/ab.”

Considerate le motivazioni di accoglimento del ricorso del TAR Piemonte e il conseguente annullamento del comma 13) dell'art. 20/6 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente e considerato che sia all'art. 20/7 (area Rbm) che all'art. 20/8 (area Rbb) delle N.T.A. vigenti è riportato, rispettivamente al comma 8) e al comma 11), il medesimo concetto oggetto di ricorso, si è ritenuto di procedere, all'abrogazione del comma 8) dell'art. 20/7 e comma 11) dell'art. 20/8, lasciando invariato il restante impianto normativo degli art. 20/6 – 20/7- 20/8 delle NTA vigente.

6. SINTESI NON TECNICA

L'art. 17, comma 8, della L.R. n. 56 del 05.12.1977 e s.m.i., prescrive che la presente variante debba essere sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.

Considerato che il PRGC vigente è già stato assoggettato al processo di valutazione ambientale di cui alla D.G.R. n. 12-8931 avente per oggetto *“D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i. “Norme in materia Ambientale”. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi”* si ritiene che la verifica di assoggettabilità e la eventuale Valutazione Ambientale Strategica (VAS) debba essere limitata agli aspetti della sola presente variante.

In riferimento alle modifiche da introdurre con la Proposta Tecnica del Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 7 al PRGC vigente consistenti in:

- abrogazione del comma 8 dell'art. 20/7 delle N.T.A. vigenti;
- abrogazione del comma 11 dell'art. 20/8 delle N.T.A. vigenti;

che non apportano effetti sull'ambiente o particolari effetti irreversibili sul territorio, si ritiene che la suddetta Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente non sia da assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).